

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03889 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
giovedì 30 luglio 2009, seduta n.212  
BOCCUZZI, BERRETTA, ESPOSITO e PORTAS. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

l'appendice II, lettera D, dell'articolo 320 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, concernente il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», riguarda i requisiti per il rilascio della patente di guida a chi sia affetto da malattie invalidanti, in particolar modo l'epilessia;

la suddetta norma prevede, più specificamente, la concessione della patente di guida, per le sole categorie A e B, agli epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione deve essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore ai trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche;

la norma in oggetto prevede le stesse modalità di verifica anche per la conferma e per la revisione della patente. In ogni caso, la patente di guida delle categorie C, D, E non può essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti in atto, affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia;

la normativa vigente concernente la concessione e il rinnovo della patente di guida a chi sia stato vittima di attacchi epilettici, anche di leggera intensità, risulta essere eccessivamente rigida e penalizzante per taluni soggetti che, pur avendo subito nel lontano passato sporadiche e non violente crisi di epilessia, da anni vivono una vita normale senza esser più stati vittime di episodi simili;

questo è il caso di un cittadino che nel 1988, all'età di 13 anni e mezzo, ha subito due crisi di piccolo male, una forma leggera di crisi epilettica. Il ragazzo non ha più, da quel momento, subito attacchi epilettici ma nel 1993, nell'atto di compilare il certificato anamnestico per conseguire la patente di guida della categoria B, il medico di famiglia ha correttamente segnalato questi due episodi epilettici verificatisi 5 anni prima;

da allora questo cittadino, pur non avendo più subito alcun attacco epilettico, è tenuto a sottoporsi ogni due anni, anziché ogni dieci anni come comunemente previsto, alle verifiche di controllo per ottenere il rinnovo della patente ed è impossibilitato ad accedere al rilascio di patenti superiori alla categoria B, compresi i CAP per autonoleggio da piazza;

tale soggetto ha presentato un ricorso gerarchico al Ministro dei Trasporti, ma alla visita effettuata il 14 febbraio 2008 presso la RFI, il dirigente medico che lo ha visitato, pur trovandolo in normali condizioni di salute, ha confermato che la legge non ammette eccezioni su questo punto;

questo cittadino si trova in una situazione paradossale: da un lato è sottoposto alle limitazioni previste per le malattie invalidanti, dall'altro egli non essendo invalido non è ovviamente riconosciuto come tale e non può usufruire delle tutele del caso -;

se, anche alla luce dei non pochi episodi analoghi a quello suddetto, non intenda assumere iniziative volte a rivedere la normativa vigente in tema di concessione e rinnovo della patente di

guida per chi sia stato vittima di forme leggere di crisi epilettica non più ripetutesi nel corso del tempo, al fine di aumentare almeno a 5 anni il periodo di tempo intercorrente tra una verifica e l'altra e di prevedere la possibilità, pur nell'ambito di specifiche condizioni, di concedere a tali soggetti le patenti di guida superiori alla categoria B.(4-03889)